

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Segretario f.f.
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Cimmino ha emesso la seguente

SENTENZA

Sul ricorso presentato dall'Avv. [RICORRENTE] del Foro di Vicenza, difesa da sé medesima, avverso la decisione del 05 ottobre 2018, pubblicata il 09 novembre 2018 del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, notificata a mezzo PEC in data 14 novembre 2018, con la quale è stata applicata la sanzione della censura.

La ricorrente [RICORRENTE] non è presente.

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore, Avv. Claudio Consales, svolge la relazione.

Inteso il P.G. il quale ha concluso chiedendo il rigetto.

FATTO

Il CDD del Veneto apriva nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] procedimento disciplinare sulla base dei seguenti capi di incolpazione:

“1) violazione degli artt. 9 e 12, art. 11 c. 2 e art. 26 c. 3 per non aver dato corso all'incarico professionale ricevuto dal signor [BBB] nel tardo autunno 2013 avente ad oggetto la iniziativa giudiziaria da promuovere a carico della [AAA] spa.

In Vicenza dal 18.11.2013 (data del mandato)

2) violazione degli artt. 27 c. 1 e 6 e dell'art. 12 CD per aver fornito al proprio cliente [BBB] notizie in ordine allo svolgimento dell'incarico ricevuto in modo non rispondente al vero, in particolare consegnandogli l'atto di citazione di data 19.3.2015 con udienza fissata per il 23.7.2015 e confermandogli che quella causa era stata promossa ed era pendente a mezzo della mail 23.7.2015 del seguente tenore: <prima udienza solo per verifica regolarità contraddittorio. Vi girerò la costituzione della controparte. Saluti. [RICORRENTE]> con ciò attestando, contrariamente al vero, di aver adempiuto al proprio mandato redigendo, notificando ed iscrivendo a ruolo l'atto introduttivo e partecipando alla udienza del 27.3.2015, mentre tutte queste attività processuali mai sono state svolte. In Vicenza il 19.3.2015 per quanto riguarda la consegna al cliente dell'atto di citazione poi mai notificato ed il 23.7.2015 per quanto riguarda la comunicazione al cliente attestante i fatti non corrispondenti al vero.

3) Violazione degli art. 9, 12, 27 c. 6 NCDF, per non aver adeguatamente o tempestivamente riscontrato le richieste di informazioni e gli inviti a procedere formulati dal cliente con mail 10.3, 1.4, 21.12 2014; 7.1, 27.1, 30.10, 21.12 2015; 4.1 e 14.1 2016. In Vicenza dal 10 marzo 2014 in poi.

4) Violazione degli art. 12, 19, 27 c. 6 NCDF per non aver adeguatamente riscontrato le richieste del collega [CCC] formulate, tra l'altro, anche a mezzo pec il 10.2.2017 e 26.3.2017. In Vicenza dal 10.2.2017.”

Il procedimento disciplinare in questione si apriva per effetto di un esposto inoltrato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza in data 19.04.2017 dal sig. [DDD], il quale rappresentava di aver cessato un rapporto di lavoro con la Soc. [AAA] ed avendo avuto un rapporto, a suo dire, assimilabile a quello di subordinazione nei confronti della Società, conferiva all'avv. [RICORRENTE] l'incarico di agire nei confronti della società suddetta.

Il sig. [DDD] esponeva che il rapporto con il legale, inizialmente sereno, si era fatto con il passare del tempo sempre più difficile. Il tempo passava senza che venisse promossa nessuna azione giudiziaria; i suoi tentativi di contattarla telefonicamente nei suoi Uffici di

Orgiano e di Noventa erano vani in quanto non si rendeva disponibile ad un colloquio telefonico; ugualmente non rispondeva alle mail che inoltrava.

Allegava all'esposto la copia di una procura con data 18.11.2013 (senza la firma dell'avv. [RICORRENTE]) e la copia di numerose mail inoltrate e rimaste inevase.

Comunque, nei rari incontri avuti presso gli uffici di Orgiano e di Noventa, l'avv. [RICORRENTE] lo rassicurava sul fatto che stesse procedendo e gli fece pervenire con mail una copia di citazione che "sarebbe stata presentata presso il Tribunale di Vicenza".

La citazione consegnata indicava come data di prima comparizione il 23.07.2015.

Il 23.07.2015, l'avv. [RICORRENTE] inviava all'esponente una e-mail nella quale, in risposta ad altra e-mail del cliente del giorno precedente con la quale chiedeva se in vista dell'udienza fosse stato opportuno un incontro tra loro, così si esprimeva: *"prima udienza solo per verifica regolarità contraddittorio: Vi girerò la costituzione della controparte. Saluti E.B."*

Dopo l'udienza, comunque l'avv. [RICORRENTE] riferiva all'esponente che la società aveva respinto l'incontro in quanto, avendo la stessa sede in Verona, riteneva che la causa dipendesse dal Tribunale di Verona. Riceveva assicurazioni dall'avv. [RICORRENTE] sul fatto che avrebbe provveduto nei giorni successivi al deposito presso il Tribunale di Verona della citazione.

Su richiesta del [DDD] di poter esaminare i documenti presentati dalla Soc. [AAA], l'avv. [RICORRENTE] gli fissò un appuntamento presso il Tribunale di Vicenza, ma poco prima dell'incontro annullò l'appuntamento, giustificandosi con il dover portare un cliente in ospedale.

Il [DDD] ha proseguito sostenendo che nei mesi successivi non era mai riuscito ad avere un incontro o un colloquio telefonico con l'avv. [RICORRENTE].

A volte si era presentato senza appuntamento presso lo studio dell'avv. [RICORRENTE], ricevendo tuttavia assicurazioni sul fatto che stava lavorando al suo caso e per accreditare il suo impegno gli aveva anche consegnato in un incontro la copia di una sentenza riguardante una causa intentata, da altro soggetto, contro la stessa Società.

Sempre l'esponente ha affermato che l'avv. [RICORRENTE] gli aveva comunicato che l'udienza presso il Tribunale di Verona era stata rinviata a causa di uno sciopero del personale addetto alla cancelleria e di non essere in grado di fissare una nuova data a causa del comportamento ostruzionistico del Giudice.

Nei primi mesi del 2017, il [DDD] si determinava alla revoca del mandato, chiedendo la restituzione dei documenti.

Si rivolgeva, quindi, ad altro legale, l'avv. [CCC] che a sua volta ha formulato richieste di delucidazioni all'avv. [RICORRENTE] senza ricevere risposte tempestive.

Il CDD a seguito dell'esposto del [DDD] citava a giudizio la ricorrente e all'esito dell'istruttoria dibattimentale (in cui venivano sentiti l'esponente, il difensore dell'incolpata, il teste avv. [OMISSIS] e venivano acquisiti documenti), così decideva:

“Delibera nei confronti dell'avv. [RICORRENTE], con riferimento alla contestazione di cui al capo 4 di incolpazione di prosciogliere l'incolpata, non sussistendo elementi univoci da cui emerga la violazione disciplinare; con riferimento ai capi di incolpazione 1, 2 e 3, ravvisata la sussistenza delle violazioni contestate, di applicare la sanzione della censura.” La condanna è motivata essenzialmente in relazione alle evidenze fattuali, come si ricava dai passaggi della decisione quali: <Nessuna pratica, nessuna causa è stata iniziata;> «risultano ancora... provati i fatti così come contestati: - il cliente conferiva una procura alle liti, cui non era stato dato alcun seguito; - l'avv. [RICORRENTE] trasmetteva al cliente copia di un atto di citazione datato 19.3.2015, mai notificato; - l'avv. [RICORRENTE] inviava il 23.7.2015 una e-mail al cliente nella quale, in risposta alla domanda del [DDD] sull'incontro presso il tribunale previsto per l'indomani, lasciava intendere che fosse effettivamente prevista la celebrazione di un'udienza, usando espressioni inequivocabili sugli incombeni previsti (verifica regolarità del contraddittorio) e sui documenti che avrebbe acquisito (costituzione avversaria)»; «l'avv. [RICORRENTE] ... non riscontrava le richieste di informazioni sullo stato della causa ... non provava, inoltre, la circostanza legata al presunto dissenso all'iniziativa giudiziaria espresso da un qualche consulente del cliente». Al che si aggiunge in decisione che «il rapporto con la parte assistita deve essere improntato sulla fiducia, non ammette ambiguità, proprio in ragione dello squilibrio che può sussistere tra le competenze precipue dell'avvocato e quelle di un cliente, spesso sprovvisto di equivalente preparazione giuridica». E quanto alla sanzione il CDD motiva: «Accertati dunque i fatti contestati, nonché le conseguenti violazioni deontologiche, ritiene la Sezione che sanzione adeguata, anche ai sensi dell'art. 22 comma 2 lett. b), sia quella della censura».

L'avv. [RICORRENTE] ha impugnato la decisione del CDD di Venezia chiedendo l'annullamento della decisione n. 81 del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto, resa nel proc. 212/2017 e della comminata sanzione della censura, così argomentando:

1) “Il Consiglio ha ritenuto fondate le prospettazioni del sig. [DDD] sulla base delle mail da questi allegate: in realtà si tratta di una selezione da lui appositamente prodotta, purtroppo non è stato possibile allegare le relative risposte, anche se la maggioranza dei contatti avveniva telefonicamente e in ufficio”;

2) Qualche confusione da parte del sig. [DDD] vi è stata, ma la ricostruzione corretta è quella effettuata in sede di istruttoria preliminare il 26/1/2018».

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell'incolpata censura nel suo complesso la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove operata dal CDD di Venezia con riferimento sui tre capi di incolpazione rispetto ai quali è stata ritenuta responsabile.

Per il quarto capo di incolpazione: "Violazione degli art. 12, 19, 27 c. 6 NCDF per non aver adeguatamente riscontrato le richieste del collega [CCC] formulate, tra l'altro, anche a mezzo pec il 10.2.2017 e 26.3.2017. In Vicenza dal 10.2.2017", il CDD del Veneto si è pronunciato per il proscioglimento, riscontrando l'insussistenza di elementi per ritenere che l'avv. [RICORRENTE] non abbia dato riscontro alle richieste dell'avv. [CCC] subentrato nella difesa nei primi mesi del 2017.

Con riferimento ai capi di incolpazione 1, 2 e 3 il CDD del Veneto ha ravvisato la sussistenza delle violazioni contestate, disponendo la sanzione della censura.

I capi di incolpazione così come formulati portano a ritenere che nella vicenda in esame siano state individuate tre distinte condotte, a ciascuna delle quali è stata attribuita autonoma rilevanza.

Con il capo di incolpazione n. 1: "violazione degli artt. 9 e 12, art. 11 c. 2 e art. 26 c. 3 per non aver dato corso all'incarico professionale ricevuto dal signor [BBB] nel tardo autunno 2013 avente ad oggetto la iniziativa giudiziaria da promuovere a carico della [AAA] spa. In Vicenza dal 18.11.2013 (data del mandato)", il CDD ha dato autonomo ed isolato risalto alla circostanza che l'avv. [RICORRENTE] non avrebbe dato seguito al mandato ricevuto in data 18.11.2013, prodotto dall'autore dell'esposto e allegato agli atti.

In realtà l'indicato documento, privo peraltro della firma dell'avv. [RICORRENTE], tanto da non potersi neanche qualificare come mandato in senso stretto, non sembra riferirsi al più complesso incarico professionale relativo alla rivendicazione di un rapporto di lavoro con la Società [AAA] spa.

L'avv. [RICORRENTE] ha curato gli interessi del sig. [DDD] anche per altre questioni relative ai rapporti di quest'ultimo con la Società [AAA], tanto che lo stesso [DDD], nell'interrogatorio reso non era in grado di confermare se la somma di € 518,60 corrisposta all'avv. [RICORRENTE] e documentata dalla fattura prodotta fosse stata versata per la causa mai iniziata o per altri incarichi stragiudiziali conferiti.

E' evidente quindi che la copia del mandato con data 18.11.2013 ben poteva riferirsi ad altri incarichi stragiudiziali senza alcuna connessione con il giudizio relativo al riconoscimento del rapporto di lavoro.

In tal caso l'incolpazione di cui al capo 1) assume una rilevanza disciplinare autonoma e sganciata dal resto della vicenda, per un fatto, mandato con data 18.11.2013 che

verosimilmente poteva riferirsi ad attività difensiva espletata e risolta stragiudizialmente, rendendo in tal modo inutile l'inizio dell'azione giudiziaria.

I rilievi che precedono, unitamente alla circostanza che non potrebbe neppure parlarsi di mandato in assenza della firma della professionista, portano a ritenere che il presunto illecito di cui si tratta non può essere collocato temporalmente ad una data successiva al 18.11.2013.

Conseguentemente l'azione disciplinare sul punto deve ritenersi prescritta ai sensi dell'art. 56 della L. n. 247/2012.

La prescrizione dell'azione disciplinare è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell'interesse superindividuale dello Stato e della Comunità intermedia, quale l'Ordine professionale.

Con il capo di incolpazione n. 2: "violazione degli artt. 27 c. 1 e 6 e dell'art. 12 CD per aver fornito al proprio cliente [DDD] notizie in ordine allo svolgimento dell'incarico ricevuto in modo non rispondente al vero, in particolare consegnandogli l'atto di citazione di data 19.3.2015 con udienza fissata per il 23.7.2015 e confermandogli che quella causa era stata promossa ed era pendente a mezzo della mail 23.7.2015 del seguente tenore: <prima udienza solo per verifica regolarità contraddittorio. Vi girerò la costituzione della controparte. Saluti. [RICORRENTE]> con ciò attestando, contrariamente al vero, di aver adempiuto al proprio mandato redigendo, notificando ed iscrivendo a ruolo l'atto introduttivo e partecipando alla udienza del 27.3.2015, mentre tutte queste attività processuali mai sono state svolte. In Vicenza il 19.3.2015 per quanto riguarda la consegna al cliente dell'atto di citazione poi mai notificato ed il 23.7.2015 per quanto riguarda la comunicazione al cliente attestante i fatti non corrispondenti al vero. In Vicenza il 19.3.2015 per quanto riguarda la consegna al cliente dell'atto di citazione poi mai notificato ed il 23.7.2015 per quanto riguarda la comunicazione al cliente attestante i fatti non corrispondenti al vero", il CDD ha inteso dare autonomo risalto a due eventi: a) la consegna al cliente di un atto di citazione poi mai notificato; b) la comunicazione al cliente attestante fatti non corrispondenti al vero. Colloca questi due eventi in due momenti precisi, dando così ad essi il carattere della istantaneità, il primo il 19.03.2015 ed il secondo il 23.07.2015. Conseguentemente gli illeciti contestati con il capo 2) di incolpazione devono ritenersi anche essi prescritti per il decorso dei sette anni e sei mesi previsti dall'art. 56 della L. n. 247/2012.

Con il capo di incolpazione n. 3: "Violazione degli art. 9, 12, 27 c. 6 NCDF, per non aver adeguatamente o tempestivamente riscontrato le richieste di informazioni e gli inviti a procedere formulati dal cliente con mail 10.3, 1.4, 21.12 2014; 7.1, 27.1, 30.10, 21.12

2015; 4.1 e 14.1 2016. In Vicenza dal 10 marzo 2014 in poi”, il CDD ha valutato la condotta dell'avv. [RICORRENTE] sotto il profilo dei doveri di lealtà, diligenza e di informativa. Ha temporalmente collocato la condotta a partire dal 10 marzo 2014 in poi.

Per questi illeciti, che devono intendersi di natura omissiva e continuata, il momento finale va individuato nella cessazione della condotta da parte dell'avv. [RICORRENTE], momento che può farsi coincidere con la nomina del nuovo difensore, avv. [CCC] avvenuta, da quanto risulta dagli atti nei primi mesi (gennaio-marzo) 2017, pertanto non è maturata la prescrizione della relativa azione disciplinare.

Ciò chiarito, deve ritenersi corretta la decisione del CDD del Veneto nel riconoscere la responsabilità della [RICORRENTE] per aver violato le norme previste dagli artt. 9,12 e 27, comma 6, del codice deontologico.

Depurando la motivazione dai riferimenti ai capi di incolpazione 1) e 2) è evidente che ci sia stata da parte dell'avv. [RICORRENTE] nei confronti del proprio assistito un rapporto non improntato a lealtà e diligenza sotto il profilo dell'informazione. Correttamente il CDD del Veneto ha osservato nel provvedimento impugnato che “l'avv. [RICORRENTE] non riscontrava le richieste di informazioni sullo stato della causa inoltrate dal [DDD] e non documentava l'asserito problema che avrebbe colpito i computer di studio, provocando la cancellazione delle mail di risposta al cliente.” “A nulla rileva il fatto che non vi sia stato un danno in capo al [DDD] o che non sia stato richiesto il pagamento di fondo spese. L'avvocato, come imposto dall'art. 27, comma 1 e, in particolare, dal comma 6 c.d.f., ogni qualvolta ne venga richiesto, deve attenersi ad un'informazione corretta e puntuale e commette illecito deontologico qualora fornisca false informazioni o adotti comportamenti equivoci che possono confondere il cliente sull'adempimento al mandato. Il rapporto con la parte assistita, improntato sulla fiducia, non ammette ambiguità, proprio in ragione dello squilibrio che può sussistere tra le competenze precipue dell'avvocato e quelle di un cliente, spesso sprovvisto di equivalente preparazione giuridica”.

Dai documenti prodotti dal [DDD] emerge che l'avv. [RICORRENTE] non ha dato al proprio assistito le informazioni dovute.

Le numerose mail inoltrate a prescindere dalla circostanza se siano state ricevute o meno, denotano comunque un penoso stato di incertezza in cui il [DDD] è stato tenuto.

I rilievi espressi nell'atto di impugnazione da parte dell'avv. [RICORRENTE] sul valore probatorio delle mail non scalfiscono l'evidenza di una condotta generale non improntata nei confronti del proprio assistito ai doveri di lealtà e di diligenza nell'informazione. Correttamente ha osservato il CDD del Veneto che la professionista non documentava l'asserito problema che avrebbe colpito i computer di studio, provocando la cancellazione delle mail di risposta al cliente.

Si conferma quindi il riconoscimento della responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE] relativamente al capo di incolpazione n. 3.

Tuttavia, la sanzione della censura, per rendere coerente la sanzione con il modificato quadro della responsabilità rispetto a quello considerato dal CDD del Veneto, può essere diminuita a quella dell'avvertimento in considerazione dell'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare relativamente ai capi 1 e 2 di incolpazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 36 e 37 della legge 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. n. 37/1934

Il Consiglio Nazionale Forense in riforma dell'impugnata decisione del CDD del Veneto, dichiara l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti della ricorrente avv. [RICORRENTE] in relazione agli illeciti disciplinari a lei contestati con i capi di incolpazione indicati con i numeri 1) e 2) , conferma la decisione del CDD del Veneto nella parte in cui riconosce la responsabilità dell'avv. [RICORRENTE] in relazione all'illecito disciplinare contestato con il capo di incolpazione n. 3)

Per quanto specificato, dispone di diminuire la sanzione comminata all'avv. [RICORRENTE] dalla censura a quella dell'avvertimento.

Dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 giugno 2023.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Enrico Angelini

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 27 maggio 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà